

# Ulteriori ostacoli per il creditore procedente: le difficoltà operative nel “nuovo” pignoramento presso terzi a seguito della legge n. 206/2021.

LAVORO - FAMIGLIA - IMPRESA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 282

## GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 26 novembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

a cura dell'avv. Raul Scaffidi-Argentina

### Company Highlights &

La Legge 26 novembre 2021, n. 206 (in vigore dal 24 dicembre 2021), di "delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" (art. 1, commi 32 e 37), ha disposto che, **per i procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore**, verrà applicato l'art. 543 c.p.c. nella sua nuova formulazione.

Ne consegue che, con decorrenza dal 22 giugno 2022, una volta iscritto al ruolo il pignoramento presso Terzi, **entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento**, il creditore dovrà:

- **notificare** al debitore e al Terzo, l'**avviso di avvenuta iscrizione a ruolo**, corredato dall'indicazione del numero di ruolo della procedura;
- **depositare l'avviso notificato** nel fascicolo dell'esecuzione.



Le immediate ricadute sulla procedura per il mancato rispetto anche di una sola delle previste incombenze, pertanto, sono:

1. nel caso di un unico Terzo pignorato, l'inefficacia dell'intero pignoramento (art. 543, comma quinto, c.p.c.);
2. nel caso del pignoramento eseguito nei confronti di più Terzi, l'inefficacia del pignoramento parziale poiché limitata ai Terzi rispetto ai quali non è stato notificato o depositato l'avviso (art. 543, comma sesto, c.p.c.).

**In ogni caso, la mancata notifica dell'avviso determina la cessazione degli obblighi del debitore e del Terzo pignorato a decorrere dalla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.**

Al di là dell'intenzione, comunque non palesata dal Legislatore, di volere ampliare il favor verso il Terzo pignorato ed il debitore (se non altro, sia rispetto all'effettiva conoscenza della volontà creditoria di dare seguito e concretezza al pignoramento sia rispetto alla durata ed efficacia dell'iniziale immobilizzazione delle somme pignorate), per non incorrere nelle decadenze introdotte nella novella, **in pratica, al creditore precedente non resterà altro da fare che predisporre un atto di pignoramento con l'indicazione di una data di comparizione molto più distante nel tempo di quanto non lo sia oggi.** Ciò tenendo, peraltro, conto:

- degli (incerti) tempi di notificazione al debitore ed al Terzo pignorato dell'atto di pignoramento,
- degli (incerti) tempi di iscrizione al ruolo generale e di assegnazione al giudice dell'esecuzione,
- degli (incerti) tempi di notificazione al debitore ed al Terzo pignorato.

Col riformato art. 543 c.p.c., risulta ancora una volta persa l'occasione di accelerare la procedura esecutiva presso Terzi che, a decorrere dal prossimo 22 giugno 2022, senza nemmeno la possibilità di essere rimessi in termini (a seguito della mancata notifica dell'avviso, infatti, in ogni caso cessano gli obblighi), risulterà d'incerto esito sin dal suo avvio ed ancor più di ostacolo alle ragioni creditorie.